

Edizione di giovedì 19 ottobre 2017

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Premi e sconti nella valutazione di partecipazioni

di Fabio Landuzzi

DIRITTO SOCIETARIO

Finanziamento infruttifero soci: presupposti e modalità operative

di Lucia Recchioni

AGEVOLAZIONI

Mutuo ristrutturazione: detraibilità al 100% per il coniuge superstite

di Raffaele Pellino

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Irap 2017: l'opzione per il metodo da bilancio

di Luca Mambrin

CONTENZIOSO

La decisione della controversia nel giudizio di cassazione

di Dottryna

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Premi e sconti nella valutazione di partecipazioni

di Fabio Landuzzi

I “premi” e gli “sconti” entrano sovente nei **processi valutativi di partecipazioni** nell’ambito di operazioni straordinarie. I **Principi Italiani di Valutazione** (PIV) definiscono premi e sconti come “**rettifiche**, rispettivamente in aumento e in diminuzione, da applicare (eventualmente) ad una stima di valore ottenuta sulla base delle metodiche dei risultati attesi o del costo per tradurla in un **prezzo fattibile**, cioè per accostarla al **valore di mercato**”. La **ratio dei premi e degli sconti** è infatti molto agevole da comprendere: il trasferimento di partecipazioni sociali può avere un valore assai differente a seconda che esse incorporino il **controllo della società**, oppure siano rappresentative di **minoranze**, ed anche in funzione dei **diritti particolari**, amministrativi e patrimoniali, che esse possono assicurare al possessore. Quindi, premi e sconti rappresentano **aggiustamenti** funzionali a giungere all’espressione del **reale valore della partecipazione** oggetto di valutazione, ovvero sono volti ad allineare la nozione di valore cui è pervenuto l’esperto incaricato con il **valore realizzabile in concreto** (il **fair market value**). In altre circostanze, come ad esempio quando la valutazione è compiuta in base al **metodo dei multipli**, premi e sconti hanno anche la funzione di allineare differenze fra le caratteristiche dell’impresa oggetto di valutazione con quelle del **campione di imprese** comparabili assunto a riferimento.

Come indicato nei PIV, quindi, l’applicazione di premi e sconti avviene in una **fase successiva** all’esaurimento del processo valutativo dell’esperto, ed è del tutto **eventuale** oltre che informata alla **ragionevolezza** ed alla **cautela**; ossia, premi e sconti saranno applicati a giudizio dell’esperto quando questi non fosse stato in grado di tenere conto di alcune caratteristiche della partecipazione o dell’impresa nell’ambito del suo processo valutativo.

I PIV individuano **3 tipi** principali di premi e sconti:

- **premi di maggioranza/controllo;**
- **sconti di minoranza;**
- **sconti di illiquidità.**

Il **premio di maggioranza**, nella letteratura dei PIV, è definito come il mezzo per tradurre “*prezzi rilevati nell’ambito di transazioni aventi per oggetto unità di valutazioni differenti (ad esempio pacchetti di controllo) rispetto a quella oggetto di valutazione (pacchetti di minoranza)*”.

Lo **sconto di minoranza**, sempre nell’ambito dei PIV, è definito come il mezzo per tradurre “*prezzi rilevati nell’ambito di transazioni aventi per oggetto unità di valutazioni differenti (ad esempio pacchetti di minoranza) rispetto a quella oggetto di valutazione (pacchetti di maggioranza)*”.

o controllo); in altre parole, è un po' l'opposto del premio di maggioranza, anche se non deve essere aritmeticamente visto come il suo complemento a 100. Anzi, vi sono situazioni in cui, pur in presenza di partecipazioni di minoranza, l'esistenza di **clausole di salvaguardia** o di condizioni particolari fa sì che la partecipazione non debba essere oggetto di applicazione di alcuno sconto, da cui deriverebbe una **eccessiva penalizzazione**.

Infine, lo **sconto di illiquidità** è di fatto il costo dell'illiquidità, ossia della **difficoltà di trovare un mercato** per quella partecipazione; riguarda di norma partecipazioni di scarso rilievo ai fini del controllo, ma non è detto che anche una partecipazione di maggioranza possa essere soggetta a uno sconto di illiquidità, quando l'esperto ne ravvisasse una **scarsa negoziabilità** sul mercato.

Vi sono poi nella prassi **altri tipi di sconti** a cui il valutatore può essere interessato nella prospettiva di pervenire alla rappresentazione del **valore economico fondamentale** della partecipazione; fra i più rilevanti si possono ricordare:

- lo **sconto per l'assenza di diritti di voto**, o per la sua limitazione;
- lo **sconto per la perdita di persone chiave** dell'impresa.

Seminario di specializzazione

LA VALUTAZIONE DELLE AZIENDE ALLA LUCE DEI PIV

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DIRITTO SOCIETARIO

Finanziamento infruttifero soci: presupposti e modalità operative

di Lucia Recchioni

Le S.r.l. possono essere finanziate dai soci nel rispetto delle previsioni di cui al **Provvedimento della Banca d'Italia del 08.11.2016**: pertanto, se lo prevede lo **statuto** della società, è possibile la raccolta di risparmio solo presso i soggetti che rivestono la qualifica di **socio da almeno tre mesi e detengono una partecipazione pari ad almeno il 2% del capitale sociale** risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Il contratto di finanziamento **non richiede** però la **forma scritta**: l'unico caso in cui, effettivamente, le disposizioni civilistiche **impongono la forma scritta** è rappresentato dalla **previsione di un tasso di interesse superiore al tasso legale** ([**articolo 1284 cod. civ.**](#)).

Purtuttavia, si ritiene sempre utile la stipula di un contratto in forma scritta, pur in presenza di un finanziamento infruttifero, in primo luogo per **formalizzare la volontà del socio di vedersi restituite le somme** di denaro – eventualmente con il vincolo della **postergazione** ai sensi dell'[**articolo 2467 cod. civ.**](#) -, ed escludere così la natura di **apporto a titolo di capitale**.

La forma scritta, con previsione della natura infruttifera del prestito, è inoltre consigliata in considerazione delle **disposizioni fiscali**, nonché di quelle **antiriciclaggio** in materia di limiti alla circolazione del contante.

Giova infatti a tal proposito ricordare che, dal punto di vista fiscale, l'[**articolo 45 Tuir**](#), in combinato disposto con l'[**articolo 1815 cod. civ.**](#), introduce una **presunzione di onerosità del finanziamento**, la quale può essere superata, oltre che facendo ricorso alle **risultanze dei bilanci e dai rendiconti**, anche producendo il **contratto stipulato tra le parti**, dal quale risulti la natura non fruttifera di interessi del prestito.

Rileva poi la disciplina antiriciclaggio in materia di circolazione del contante, nel caso in cui i **versamenti** siano effettuati **in contanti e in più tranches**, in quanto l'operazione potrebbe essere qualificata come **artificiosamente frazionata** in mancanza di accordi preventivi dai quali risulti la volontà delle parti di effettuare il versamento (o la restituzione) a determinate scadenze.

Così **motivata** l'opportunità di ricorrere alla forma scritta, si rende necessario stabilire le **modalità concrete di stipula del contratto**, soprattutto al fine di **minimizzare gli obblighi di pagamento dell'imposta di registro**.

Come noto, infatti, in caso di stipula mediante **scrittura privata di un contratto di**

finanziamento infruttifero, è dovuta l'imposta di registro in misura proporzionale pari al 3%, eccetto l'ipotesi in cui la concessione del finanziamento sia prevista da uno **scambio di corrispondenza**: ricorrendo quest'ultima fattispecie la registrazione è prevista **solo in caso d'uso**, con pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro.

È **sconsigliabile**, invece, ricorrere allo strumento della **delibera assembleare**, in quanto **non idonea** *“a fondare alcun credito della Srl verso il socio, essendo la Srl onerata della dimostrazione della successiva adesione del socio alla richiesta di finanziamento rivoltagli dalla società”* (Trib. Milano 19.6.2017 n. 6865).

Stante quanto appena precisato pare quindi evidente la convenienza a ricorrere alla **stipula del contratto per corrispondenza** – che, dal punto di vista civilistico, rappresenta sempre una scrittura privata –, ricordando comunque che l'imposta di registro è dovuta nel caso in cui il contratto sia **successivamente richiamato** in un altro atto soggetto a registrazione **stipulato tra le stesse parti**.

Il caso tipico è quello della **rinuncia del finanziamento** da parte del socio in occasione dell'assemblea con la quale si delibera l'aumento del capitale sociale.

Sul punto pare utile richiamare la **sentenza della Corte di Cassazione n. 15585 del 30 giugno 2010**, con la quale è stato appunto chiarito che il contratto di finanziamento, seppur stipulato verbalmente, debba essere comunque assoggettato ad imposta di registro proporzionale al 3% se *“menzionato in atto di ripianamento perdite, attraverso la rinuncia dei soci a conseguire la restituzione della somma erogata, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento”*.

Di diverso avviso sono stati invece i Giudici della **Commissione Tributaria Provinciale di Piacenza**, i quali, con la **sentenza 18 febbraio 2014 n. 71/2/14** hanno ritenuto, in un caso simile, che l'atto enunciato non potesse essere soggetto a tassazione, non essendo le **parti coincidenti**. Ed infatti, nell'**atto di finanziamento**, la società figurava da **mutuataria** e i singoli **soci da finanziatori**, mentre, nel secondo atto, era parte l'**assemblea dei soci** e non la società.

Inoltre il **Consiglio nazionale del Notariato** nello **Studio n. 208-2010/T del 14 dicembre 2011**, ha avuto modo di sollevare le sue perplessità, sottolineando la differenza tra **“enunciazione”** e mera **“menzione”**.

È stato quindi ritenuto che *“il semplice riferimento alle posizioni creditorie dei soci (desumibili anche dalle poste passive del bilancio), non dovrebbe costituire ... l'enunciazione di un atto di mutuo autonomamente tassabile, ma un'ordinaria premessa per la quantificazione della somma da destinare appunto alla ricostituzione del capitale”*.

È comunque opportuno ricordare che l'imposta di registro non è dovuta se il contratto è richiamato in un **altro atto non soggetto a registrazione**, come può essere, ad esempio, un **verbale di assemblea dei soci**.

Pertanto, come suggerito dal **Consiglio Nazionale Notarile** con il richiamato documento, è opportuno che la rinuncia al credito o, comunque, il suo utilizzo per la ricapitalizzazione, **avvenga al di fuori del verbale notarile**, e, quindi, risulti da un **verbale dell'assemblea dei soci non soggetto a registrazione**.

Alternativamente, il socio può rinunciare al finanziamento mediante **scambio di corrispondenza**: il suo versamento andrà quindi ad alimentare una riserva per **“versamenti in conto futuri aumenti di capitali”**, la quale, appunto, sarà utilizzata per l'aumento del capitale.

Master di specializzazione

LE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI RILEVANTI E CRITICITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Mutuo ristrutturazione: detraibilità al 100% per il coniuge superstite

di Raffaele Pellino

Il coniuge “superstite” cointestatario – insieme alla moglie – di un mutuo ipotecario stipulato per la “ristrutturazione” della propria abitazione, **avendo provveduto ad accollarsi l'intero mutuo, potrà usufruire della detrazione del 19% sull'intera quota di interessi passivi sostenuti.** Questo è quanto precisato dalla [risoluzione 129/E](#) di ieri, nell'ambito della quale l'Agenzia delle Entrate “allinea” tale situazione a quanto precisato per i contratti di mutuo stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale.

Nel fornire la risposta all'istante l'Agenzia delle Entrate fa un breve *excursus* della materia.

Si parte dall'[articolo 15, comma 1-ter, del Tuir](#) secondo cui, ai fini Irpef, è possibile detrarre dall'imposta linda, nella misura del 19% e per un ammontare complessivo non superiore a 2.582,28 euro, **interessi passivi ed oneri accessori** derivanti da contratti di mutuo ipotecario stipulati per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

La risoluzione ricorda, poi, che detta detrazione **è vincolata** alle seguenti **condizioni**:

- l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal termine dei lavori di costruzione;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale;
- i lavori di costruzione devono essere ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga;
- il mutuo deve essere stipulato nei 6 mesi antecedenti all'inizio dei lavori di costruzione ovvero nei 18 mesi successivi.

In caso di **ristrutturazione edilizia**, lo stesso documento di prassi rammenta che la **detrazione degli interessi passivi compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale** nel quale sia specificatamente indicato che i lavori eseguiti rientrino nell'ambito di quelli previsti dall'[articolo 3, comma 1, lettera d\), del D.P.R. 380/2001](#). In mancanza di tale indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga sottoscrizione del responsabile del competente ufficio comunale.

In merito, poi, alla **destinazione del mutuo ipotecario** al finanziamento della **costruzione o ristrutturazione dell'abitazione principale**, “*analogamente a quanto avviene nell'ipotesi di mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale*”, l’Agenzia – con la [risoluzione 241/E/2007](#) e la [circolare 7/E/2017](#) – aveva chiarito che la **destinazione del mutuo** deve risultare dal contratto stesso o, in mancanza, dalla dichiarazione resa dalla banca o, in via residuale, dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal contribuente.

Ciò premesso, nel caso oggetto di interpello, avendo l’istante:

- contratto con il coniuge un **mutuo ipotecario destinato alla “ristrutturazione” dell’abitazione**;
- successivamente alla morte del coniuge, **effettuato “voltura” a suo nome** di detto finanziamento;

chiede al Fisco di poter detrarre dall’imposta linda il 19% dell’intera quota di interessi passivi sostenuti, così come accade in caso di morte di un mutuatario contitolare di un contratto di acquisto dell’abitazione principale. Al riguardo, viene in soccorso quanto chiarito nell’ambito della [circolare 122/1999](#) (punto 1.2.1) ossia che” **il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi e oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regolarizzare l’accollo del mutuo”**.

Per il caso di specie, quindi, l’Agenzia, condividendo la tesi sostenuta dall’istante, sottolinea che, sebbene il suddetto principio “*sia stato fornito con riferimento al contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, si ritiene che, per motivi di coerenza e sistematicità, lo stesso principio possa applicarsi nel caso in cui il contratto sia stato stipulato per ristrutturare l’abitazione principale*”.

Ne consegue che il coniuge “superstite” cointestatario del mutuo ipotecario stipulato per la **ristrutturazione** della propria abitazione, avendo provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, potrà usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi. Resta inteso che si potrà beneficiare della detrazione in esame, sempreché ricorrono tutte le altre condizioni richieste dalla norma agevolativa.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



richiedi la prova gratuita per 30 giorni >

DICHIARAZIONI

Dichiarazione Irap 2017: l'opzione per il metodo da bilancio

di Luca Mambrin

L'[articolo 16 del D.Lgs. 175/2014](#) ha modificato la **modalità** di esercizio di alcuni regimi opzionali, tra cui quello dell'opzione dell'Irap previsto per le **ditte individuali** e le **società di persone in contabilità ordinaria** le quali possono determinare la **base imponibile Irap** seguendo uno dei seguenti metodi, tra loro alternativi:

- a **valori fiscali**, ai sensi dell'[articolo 5-bis D.Lgs. 446/1997](#);
- a **valori di bilancio**, ai sensi dell'[articolo 5 D.Lgs. 446/1997](#).

Come noto imprenditori e società di persone devono adottare il regime di **contabilità ordinaria** ([articolo 18 D.P.R. 600/1973](#)) se non rispettano determinati **limiti di ricavi**, conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda della tipologia di attività esercitata.

In particolare i limiti di ricavi sono i seguenti:

- **euro 400.000 per chi svolge un'attività di prestazioni di servizi**;
- **euro 700.000 per chi svolge altre attività**.

Il rispetto o meno di tali soglie di ricavi deve essere verificato **in ogni periodo di imposta**: il superamento della soglia in un esercizio comporta l'obbligo di adottare il regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo.

Il **c.d. metodo fiscale** rappresenta il **metodo naturale** per le ditte individuali e le società di persone in **contabilità ordinaria** (per obbligo o per opzione) e l'**unico ammesso** per quelle in **contabilità semplificata**. Esso consiste nel determinare il valore della produzione come **differenza** tra la somma dei **ricavi e delle variazioni delle rimanenze**, e l'ammontare **dei costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci, dei costi per servizi, degli ammortamenti e dei canoni di leasing**.

L'[articolo 5-bis, al comma 2, del D.Lgs 446/1997](#) prevede, tuttavia, che tali soggetti possano optare per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole di cui all'[articolo 5](#), ovvero quelle previste per i **soggetti Ires che determinano l'imposta secondo i valori da bilancio**.

Inoltre il medesimo comma, così come modificato dal D.Lgs 175/2014, prevede che non è più necessaria la **manifestazione preventiva** dell'opzione ma essa dovrà essere **comunicata**

direttamente in sede di dichiarazione Irap presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale l'opzione è esercitata.

Quindi, i contribuenti, società di persone ed imprese individuali in regime di **contabilità ordinaria**, che intendono optare per la determinazione del valore della produzione con il metodo da bilancio per il **periodo d'imposta 2017** lo potranno fare direttamente in dichiarazione, compilando il **rigo IS35** del quadro IS della dichiarazione Irap 2017.

L'opzione vale per **tre periodi** ed è **irrevocabile** e **vincola** alla tenuta del regime di contabilità ordinaria; al termine dei tre anni si intende **tacitamente rinnovata** per un altro triennio, sempreché non si eserciti la revoca dell'opzione. Pertanto coloro che hanno optato per il metodo da bilancio per il triennio 2014-2016 ed intendono rinnovarlo non dovranno effettuare alcuna comunicazione nell'ambito del modello Irap 2017.

In caso di **revoca dell'opzione**, il valore della produzione netta va determinato secondo le regole del **comma 1 dell'articolo 5-bis** (metodo fiscale) per almeno un **triennio**, al termine del quale la revoca si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio, salvo opzione per la determinazione del valore della produzione netta secondo quanto stabilito dall'articolo 5.

Per poter esercitare tali opzioni o revoche nel quadro IS, nella Sezione VII dedicata alle Opzioni, è stato inserito il **rigo IS35** che va compilato barrando una delle due caselle:

- **"opzione"** se si vuole esercitare l'opzione per la determinazione della base imponibile Irap con il metodo da bilancio per il triennio 2017-2019;
- **"revoca"** se si intende revocare l'opzione esercitata per il triennio 2014-2016 con applicazione del metodo a valori fiscali per il triennio 2017-2019.

Sez. VII Opzioni	IS33 Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	IS34 Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	IS35 Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Le **società di persone che non possono comunicare** l'opzione con la dichiarazione Irap in quanto non tenute alla sua presentazione per il periodo d'imposta precedente a quello a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione (ad esempio, primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività), la comunicano utilizzando l'apposito modello disponibile, con il relativo *software*, sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Tale modello, relativo alle **"comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap"** va presentato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, barrando l'apposita casella di cui al **rigo CR11** presente nella sezione IV.

SEZIONE IV

IRAP
(art. 5-bis, comma 2,
D.lgs. n. 446/97)

CR11

Opzione



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

La decisione della controversia nel giudizio di cassazione

di Dottryna



Il processo di cassazione è regolato per lo più dalle previsioni contenute nel codice di procedura civile.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Contenzioso*”, una apposita *Scheda di studio*.

Il presente contributo analizza le modalità con le quali può avvenire la decisione della controversia.

La decisione della controversia nel giudizio di cassazione può avvenire:

- in **Camera di Consiglio**;
- in **pubblica udienza**.

Camera di Consiglio

L'[**articolo 376, comma 1, c.p.c.**](#) stabilisce che il **Primo Presidente** della Corte di Cassazione, esclusa l'ipotesi di assegnazione alle Sezioni Unite, **assegna i ricorsi ad apposita sezione** (c.d. sezione filtro), la quale verifica se sussistono i presupposti per la **pronuncia in Camera di Consiglio**.

Ai sensi dell'[**articolo 375, comma 1, c.p.c.**](#) la **Corte di Cassazione**, sia a Sezioni Unite (in tal caso, senza passare per la c.d. sezione filtro) che a sezione semplice, **definisce il processo con ordinanza in camera di consiglio** quando:

- **dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale** eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'[**articolo 360 c.p.c.**](#);
- **pronuncia sulle istanze di regolamento di giurisdizione**;
- **accoglie o rigetta il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale** per manifesta fondatezza o infondatezza.

Nei casi di pronuncia di **inammissibilità e manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso**, *ex articolo 380-bis c.p.c.*, il Presidente, su proposta del relatore della c.d. sezione filtro, **fissa con decreto l'adunanza della Corte**.

Almeno 20 giorni prima della data stabilita per l'adunanza, **tal decreto è notificato agli avvocati delle parti**, i quali hanno facoltà di presentare **memorie non oltre 5 giorni prima**.

La Corte di Cassazione **rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice**, se ritiene che **non ricorre un caso di inammissibilità e di manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso**.

In caso di pronuncia sulle istanze di **regolamento di giurisdizione**, *l'articolo 380-ter c.p.c.* dispone invece che il **Presidente** richieda al Pubblico Ministero le sue **conclusioni scritte**.

Le **conclusioni e il decreto** del Presidente che fissa l'adunanza sono **notificati, almeno 20 giorni prima, agli avvocati delle parti**, che hanno facoltà di presentare **memorie non oltre 5 giorni prima della medesima adunanza**.

In Camera di Consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti.

Invece, se, a seguito di un sommario esame del ricorso, la c.d. **sezione filtro non definisce il giudizio** perché non ravvisa i presupposti per la pronuncia in Camera di Consiglio, *ex articolo 376, comma 1, c.p.c.* gli atti sono rimessi al Primo Presidente che, omessa ogni formalità, procede all'**assegnazione alla sezione semplice**, la quale pronuncia una decisione all'esito della **procedura semplificata in camera di consiglio** di cui all'*articolo 380-bis.1 c.p.c.*

La norma indicata stabilisce che la **fissazione del ricorso** in camera di consiglio **dinanzi alla sezione semplice** venga **comunicata** agli avvocati delle parti e al pubblico ministero **almeno 40 giorni prima**.

Il **pubblico ministero** può depositare in cancelleria le sue **conclusioni scritte non oltre 20 giorni prima** dell'adunanza, mentre le **parti** possono depositare le proprie **memorie non oltre 10 giorni prima** dell'adunanza.

Pubblica udienza

Ai sensi dell'*articolo 375, comma 2, c.p.c.* la Corte di Cassazione procede alla **trattazione in pubblica udienza** al di fuori delle ipotesi sopra considerate, ovvero quando deve pronunciarsi su una **questione di diritto particolarmente rilevante**.

Ex articolo 377 c.p.c. il **Primo Presidente**, per i ricorsi assegnati alle Sezioni Unite, o il **Presidente della sezione**, per i ricorsi assegnati alle sezioni semplici, **fissa l'udienza e nomina il relatore**, a seguito di presentazione del ricorso a cura del cancelliere.

È previsto che la **data di udienza** venga **comunicata** dal cancelliere agli avvocati delle parti

almeno 20 giorni prima della stessa.

Il Primo Presidente e il Presidente della sezione semplice (o il Presidente della sezione filtro), quando occorre, ordinano con decreto **l'integrazione del contraddittorio** o dispongono che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione relativa a cause scindibili *ex articolo 332 c.p.c.*, ovvero che essa sia rinnovata.

Ex articolo 378 c.p.c. le parti possono presentare le loro **memorie** in cancelleria **non oltre 5 giorni prima** della data di udienza.

Ex articolo 379 c.p.c. all'udienza il relatore riferisce i **fatti rilevanti** per la decisione del ricorso, il **contenuto** del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è discussione delle parti, i **motivi del ricorso e del controricorso**.

Dopo la relazione il Presidente invita il Pubblico Ministero a esporre oralmente le sue **conclusioni motivate** e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. Non sono ammesse repliche.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)